

ESTRATTO DELLO

Statuto associazione di promozione sociale GRUPPO IDENTITA' E TERRITORIO – G.I.T.

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale Gruppo Identità e Territorio (G.I.T.) con sede in 24022 Alzano Lombardo (Bg), Via Santa Maria Assunta n. 33.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, è apartitica e senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) Promuovere e favorire attività e manifestazioni culturali legate al territorio;
- b) Elaborare conoscenze storiche, scientifiche e artistiche per renderle accessibili a tutti;
- c) Produrre materiale culturale e fornire consulenze documentarie e critiche a favore di privati o enti ed associazioni impegnati nei settori culturali interessati;
- d) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento, che devono essere approvate dal Consiglio Direttivo;
- e) Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale;
- f) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini mediante il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione alla realizzazione delle proposte, che hanno come principale riferimento la comunità locale;
- g) Ricostruire le trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori della comunità di Alzano Lombardo, al fine di accompagnarne lo sviluppo sostenibile e condiviso;
- h) Sensibilizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
- i) Tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Il contatto e la collaborazione con centri culturali e con esperti, fonti primarie di documentazione;
- b) La diffusione attraverso opportune relazioni e pubblicazioni;
- c) La valorizzazione del territorio e di ciò che viene prodotto;
- d) La predisposizione di percorsi artistici e culturali volti a ricostruire gli ambienti tradizionali
- e) Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti che man mano potranno essere emanati.

4.1.1 Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per vantaggi particolari procurati in favore dell'Associazione), soci persone giuridiche e istituzionali (associazioni ed enti pubblici e privati).

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

.....